



IAIC



DGBIC



CREDA

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

FONDATA E DIRETTA DA

Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE

Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,
Giorgio Resta, Salvatore Sica

12 novembre 2021

Indietro verso il futuro:
l'originale innovazione del *Barter*

Tanya Tiberi

COMITATO SCIENTIFICO

Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini

E

Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,
Maria Páz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue



Nuova
Editrice
Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

Comitato dei Valutazione Scientifica

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), GILBERTO NAVA (Un. Europea di Roma), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

Norme di autodisciplina

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Comitato di Redazione – www.dimt.it – dimt@unier.it

ALESSANDRO ALBANESE GINAMMI, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPREZZI, FRANCESCA CORRADO, CATERINA ESPOSITO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MONICA LA PIETRA, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, ROSARIA PETTI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MATILDE RATTI, CECILIA SERTOLI, SILVIA SCALZINI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

Sede della Redazione

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.3083855, fax 06.3070483, www.iaic.it, info@iaic.it

INDIETRO VERSO IL FUTURO: L'ORIGINALE INNOVAZIONE DEL *BARTER*

Tanya Tiberi

Università di Macerata

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Dal baratto agli attuali circuiti di *bartering*. - 3. La località come risposta ai problemi internazionali. Il modello WIR e il fortunato caso Sardex. - 4. L'inarrestabile e dirompente fenomenologia del *bartering*, fra nuovi scenari e possibili rischi. - 5. Qualificare per regolare: la controversa natura giuridica del *Barter*. - 6. Tecnologia, visione complessiva e persona al centro. Riflessioni finali.

ABSTRACT: *Il diritto si trova spesso a dialogare con nuovi fenomeni tecnologici di difficile regolamentazione; i circuiti web di bartering e le correlate monete complementari sono due di essi. Lo scopo dell'articolo è quindi quello di analizzare -evitando un'identificazione standardizzata- le regole applicabili al Barter trading, dopo averne esaminato la storia, le potenzialità ed i rischi.*

ABSTRACT: *Law has often to deal with new technological phenomena difficult to regulate; the web circuits of Barter and their complementary currencies are two of them. So, the article aims to analyze -avoiding a standardized identification- the rules applicable to Barter trading, after having examined its history, opportunities and risks.*

1. Premessa

Periodi di crisi, caratterizzati da alta inflazione, strette al credito e politiche di austerità, indubbiamente comportano una necessaria riconsiderazione della moneta e del suo ruolo¹.

¹ I caratteri della moneta che inevitabilmente si riflettono sul suo ruolo sono, essenzialmente, tre: i) misura di valore, cioè l'uso di moneta come unità di conto; ii) mezzo di scambio, consistente nell'impiego di moneta come strumento di pagamento nelle transa-

In tale prospettiva, tra l'emissione bancaria di ingenti flussi di denaro² e la forte spinta sul piano finanziario verso valute alternative a quella ufficiale³, emerge la diversa scelta effettuata dalle comunità locali: creare una moneta a supporto e non sostitutiva di quella legale da far circolare in nuovi sistemi economici basati sul reciproco scambio di beni e/o servizi.

Quanto appena detto, se a prima vista sembrerebbe un semplice ritorno all'antica pratica del baratto, in realtà rappresenta un fenomeno del tutto innovativo sul piano economico -tanto per complessità quanto per versatilità e notevole impiego tecnologico- nonché una prassi ancora carente di specifica disciplina in ambito giuridico.

Proprio da tali considerazioni prende spunto ed avvio il presente scritto, ove, con metodo induttivo, verranno trattati i seguenti argomenti: i) il percorso storico-diacronico che dall'antico baratto ha portato allo sviluppo degli attuali circuiti *web* di *bartering* e delle correlate monete complementari; ii) due dei modelli più rappresentativi⁴ di tale nuova prassi di moderno baratto: lo svizzero WIR e l'italiano Sardex; iii) i caratteri ed il funzionamento dei circuiti di *bartering* aziendale, esaminando anche eventuali e possibili aperture a nuove tipologie esterne all'impresa; iv) il problema della qualificazione giuridica dell'istituto del *Barter*, stante la sua importazione dalla prassi

zioni commerciali; iii) riserva di valore, in quanto la moneta tende a conservare e mantenere il suo valore nel tempo. Ovviamente, moneta ottimale è quella ove tali caratteri sono stabilmente presenti e perfettamente funzionanti, anche se ciò si verifica molto raramente, mostrando ogni tipologia monetaria funzioni predominanti rispetto alle altre. Sottolinea, comunque, la rilevanza non solo economica ma anche giuridica delle tre funzioni della moneta appena citate, J. CARBONNIER, *Droit civil, Les biens, Les obligations*, Paris, 2004, n. 685.

² Tale pratica è definita in gergo economico come *quantitative easing* o "alleggerimento quantitativo" e consiste nella creazione e successiva immissione di liquidità nel sistema da parte delle banche centrali per aumentare la moneta in circolazione e, così, sostenere gli investimenti.

³ Appare, infatti, pienamente comprensibile che situazioni di crisi, instabilità e scarsa circolazione della moneta avente corso legale costituiscano terreno fertile per la nascita di monete "alternative" volte a sostituirsi alla moneta ufficiale.

⁴ Risulta chiaramente impossibile citare tutti i sistemi di scambio e le correlate monete complementari che nel corso del tempo si sono diffusi nei vari paesi; molte delle prime esperienze, infatti, sono ormai declinate, ma nel frattempo altre "sperimentazioni" di valute locali ed innovativi sistemi di transazione hanno avuto origine, potendosi ad oggi stimare che gli stessi abbiano superato il numero di 5.000 nel mondo.

statunitense e l'assenza di un intervento normativo mirato da parte del nostro Legislatore.

2. Dal baratto agli attuali circuiti di *bartering*

Da sempre la scarsità di risorse rispetto all'ingente mole di bisogni individuali ed il conseguente problema di allocare le stesse nella maniera più efficiente possibile spingono gli esseri umani ad intessere una fitta rete di reciproci scambi nonché a cimentarsi in attività economiche sempre più raffinate⁵.

In tale percorso di crescente complessità, i primi traffici commerciali e le più antiche transazioni economiche rispondono alla forma più semplice del baratto, risolvendosi in operazioni elementari e tendenzialmente bilaterali di mutuo scambio di beni o servizi fra individui senza l'impiego di moneta⁶.

Benché il baratto indubbiamente rappresenti, ad uno stadio originario e primitivo della vita economica, una soluzione senz'altro migliore rispetto alla totale mancanza di scambi, con il graduale progresso economico e dinnanzi alla complessità di una rete sempre più fitta di commerci, esso mostra la tipica criticità di uno strumento funzionante solo se sussiste una piena coincidenza di desideri e bisogni individuali, che sempre più difficilmente si riesce però ad ottenere nelle società composite.

⁵ Sottolineano tale complessità P. A. SAMUELSON, W. D. NORDHAUS E C. A. BOLLINO, *Economia*, McGraw-Hill Education, Milano, XX Ed., 2014, p. 2 ove si afferma che “La vita economica è una rete estremamente complessa di attività in cui gli individui acquistano, vendono, concludono affari, investono, fanno opera di persuasione e lanciano minacce”.

⁶ Per un approfondimento giuridico riguardo la moneta cfr. T. ASCARELLI, *La moneta. Considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928, *passim.*; sul rapporto tra la moneta cantante ed il denaro, inteso quale unità ideale di misura, cfr. sempre T. ASCARELLI, *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952, p. 67; ID., *Obbligazioni pecuniarie*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1959, p. 75. Sottolinea poi la netta distinzione tra moneta e denaro, indicando la prima uno strumento di scambio ed il secondo un' avere che possiede valore in sé, J.-J. GOUX, *La monnaie et l'argent*, in Serge Latouche (a cura di), *L'économie dévoilée. Du budget familial aux contraintes planétaires*, Ed. Autrement, Parigi, 1995, p. 110. Al denaro come “*noumeno*” che si incarna nella storia nelle diverse forme monetarie che quindi ne rappresentano il “fenomeno” si riferisce infine T. PERNA, *Monete locali e moneta globale. La rivoluzione monetaria del XXI secolo*, Altreconomia, Milano, 2014, pp. 18-19.

Al fine di superare l'intrinseco limite appena menzionato⁷, iniziano quindi ad essere utilizzate come mezzi di pagamento dapprima specifiche merci⁸ e successivamente la moneta cartacea, poiché più agevole da trasportare, longeva nella conservazione, facilmente divisibile, stabile nel *quantum* messo in circolazione ed estranea, in quanto carta stampata poco preziosa, ai diffusi problemi di adulterazione⁹.

La cartamoneta appare, insomma, soluzione ideale per superare le principali criticità della moneta-merce, ormai al tramonto e destinata ad esser, seppur gradualmente¹⁰, sostituita da una moneta non preziosa né di valore in sé, per il materiale di cui si compone, ma per ciò che la stessa rappresenta¹¹, cioè i beni di cui rende possibile l'acquisto¹², nonché per l'affidabilità dell'istituzione che la emette e la conseguente fiducia che i cittadini e gli operatori economici di un determinato Stato le attribuiscono¹³.

⁷ Prima ancora che gli Stati battessero moneta, il popolo dei Sumeri aveva già escogitato un sistema di calcolo alternativo al baratto, dapprima riconducendo il valore delle transazioni commerciali ad unità costanti e poi utilizzando metalli preziosi -quali oro e argento- come valore di riferimento.

⁸ Per un approfondimento sulle monete-merci e sui più di trenta beni alimentari impiegati come mezzo di pagamento nelle diverse civiltà si consiglia la lettura di P. EINZING, *Primitive money in its Ethnological, Historical and Economic Aspects*, Pergamon Press, Oxford, II Ed., 1966 ed A. DOPSCH, *Economia naturale ed economia monetaria nella storia universale*, Sansoni, Firenze, 1971.

⁹ Molto ricorrente tra gli imprenditori privati, ma anche tra i governi in difficili condizioni finanziarie, era, infatti, la prassi di sottrarre valore d'uso alle monete, riducendo la quantità di metallo in esse impiegato, ovvero sostituendo lo stesso con materiali meno costosi.

¹⁰ Fino ai primi anni '70 con la crisi e caduta degli accordi di *Bretton Woods*, i principali istituti di credito consentivano di cambiare la moneta cartacea in oro o argento per il valore corrispondente; si era, pertanto, sviluppato un sistema di c.d. parità aurea, ove forte era l'idea di mantenere un rapporto stabile tra circolazione della moneta cartacea e circolazione dell'oro, limitando l'emissione della prima alla quantità in cui avrebbe dovuto realmente circolare il secondo; di tale pensiero, tra gli altri, K. MARX, *Il Capitale*, Editori Riuniti, Roma, 3 vol. I, 1970, p. 143.

¹¹ G. SIMMEL, *La filosofia del denaro*, UTET, Torino, 1984, p. 221 sottolinea, in tale prospettiva, che "Il denaro si sposta da una forma d'immediatezza e sostanzialità assunta in un primo tempo (...), verso una forma ideale, cioè esercita la sua funzione come una pura idea che si esprime mediante un simbolo rappresentativo".

¹² Cfr. P. A. SAMUELSON, *Economia*, Zanichelli, Bologna, 1983, p. 255.

¹³ Utilizza l'evocativa locuzione di "moneta-segno", dal valore economico dipendente non dal materiale quanto piuttosto dal grado di affidabilità dell'istituzione emittente e di fiducia della comunità nello Stato, G. L. GRECO, *Valute virtuali e valute complementari, tra sviluppo tecnologico e incertezze regolamentari*, in *Riv. di diritto Bancario*, 3/2019, p. 1.

Anche se quest'ultima tipologia di moneta, formata da banconote e monete metalliche¹⁴, è, certamente, ancora oggi presente, tuttavia non si deve cadere nell'errore di ritenerla ormai statica, definitiva ed immutabile¹⁵.

Quella attuale è infatti l'era della moneta bancaria o scritturale¹⁶, con assegni ed ordini di accreditamento su conto corrente generalmente accolti in vece del pagamento in contanti, anche se negli ultimi anni, l'avvento di Internet, delle nuove tecnologie e dell'*e-commerce*, ha aperto l'orizzonte all'innovativa moneta elettronica¹⁷ (anche detta *e-money*) nonché alla recentissima moneta virtuale¹⁸, specchio di una spiritualizzazione e dematerializzazione del denaro ormai avviate ed inarrestabili.

¹⁴ Da non confondersi ovviamente con i metalli-moneta merce: le attuali monete assumono, infatti, il metallo solo come supporto per la stampa e lo scambio, apparendo ormai completamente superata ed anacronistica la considerazione del metallo medesimo come estrinsecazione del denaro nella sua forma naturale ed indistinta dagli altri oggetti d'uso.

¹⁵ La stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 26617 del 2007, ha infatti affermato l'ammissibilità di altri sistemi di pagamento volti ad estinguere l'obbligazione pecuniaria di cui all'art. 1277 cc., purché essi garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della sommaoluta. In dottrina, sottolineano l'avvenuto superamento dei pagamenti pecuniari fondati esclusivamente sulla consegna di denaro contante A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, 1996, pp. 270 e ss. e B. INZITARI, *Profili del diritto delle obbligazioni*, Padova, 2000, pp. 1 e ss.

¹⁶ In tema di moneta bancaria si vedano, tra gli altri, L. FARENGA, *La moneta bancaria*, Milano, 1997, *passim.*, e G. F. CAMPOBASSO, *Bancogiro e moneta scritturale*, Bari, 1979, pp. 3 e ss.

¹⁷ Definita dalla direttiva 2000/46/CE, poi abrogata dalla direttiva 2009/110/CE, come "un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che è al contempo memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso dietro ricezione di fondi, il cui valore non sia inferiore al valore monetario emesso ed accettato come mezzo di pagamento da imprese diverse dall'emittente". Per approfondire il complesso argomento della moneta elettronica si vedano inoltre G. GUERRIERI, *La moneta elettronica. Profili giuridici dei nuovi sistemi di pagamento*, Bologna, 2015, pp. 216 e ss.; G. LEMME, *Moneta scritturale e moneta elettronica*, Torino, 2003, pp. 25 e ss.; S. SICA, *E-commerce e E-money*, in S. Sica, P. Stanzione e V. Zeno-Zencovich (a cura di), *La moneta elettronica: profili giuridici e problematiche applicative*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 67 e ss.

¹⁸ Denominata anche criptovaluta proprio per sottolineare la sua natura di valuta "nascosta", in quanto visibile ed utilizzabile solo conoscendo un determinato codice informatico, essendo la stessa basata su meccanismi crittografici sia nella produzione che nella convalida delle transazioni. Ne sottolinea i rischi R. BOCCHINI, *Lo sviluppo della moneta virtuale: primi tentativi di inquadramento e disciplina tra prospettive economiche e giuridiche*, in *Diritto dell'Informazione e dell'informatica* (III), fasc. 1, 2017, p. 27; ne sottolinea la scarsità artificiale, con particolare riferimento al *bitcoin*, D. MAJORANA, *Disciplina giuridica e fiscale delle criptovalute: sfida al legislatore dal web*, in *Corriere Tri-*

Malgrado quanto appena asserito, non si deve, tuttavia, cadere nel grossolano errore di ritenere le monete alternative sopra citate come conseguito lieto fine di una storia continua e lineare che nell'antico baratto trova il suo *incipit*. In realtà, proprio quest'ultimo è tornato più volte alla ribalta in diversi periodi storici¹⁹ nel tentativo di combattere momenti di crisi, caratterizzati da scarsa circolazione monetaria e perdita di fiducia verso le istituzioni emissive della moneta medesima, nonché fenomeni di esclusione sociale, ovvero nel diverso, ma correlato, tentativo di rafforzare l'economia locale, oggi giorno fortemente schiacciata dalla spietata concorrenza dei mercati internazionali.

Entrando, poi, a contatto con il web e l'attuale mondo digitale, il tradizionale baratto, in origine basato sul semplice schema di scambio *one-to-one* nonché sulla necessaria omogeneità delle merci ed impiegato, dagli inizi del '900, nei primi innovativi, ma ancora analogici, sistemi di *Barter*²⁰, è stato oggetto di un'ulteriore notevole evoluzione, arrivandosi a veri e propri circuiti 2.0 di *bartering*²¹, ove una più o meno vasta moltitudine di operatori risulta legata da reci-

butario, 8/2018, p. 631; ne sottolineano la natura mobile e immateriale R. DE CARIA e P. BURLONE, *Bitcoin e le altre cripto monete, inquadramento giuridico e fiscale*, IBL Focus 234, 2014, p. 5.

¹⁹ Come avvenuto ad esempio in Francia a metà degli anni '70 del XIX secolo, con giornali che proposero di far conoscere gli oggetti offerti dagli inserzionisti in cambio di qualche articolo desiderato, in Russia e nei paesi dell'ex URSS dopo il crollo del muro di Berlino o in Argentina dopo il crac finanziario del 2001, come ampiamente attestato da T. PERNA, *op. cit.*, pp. 27-28.

²⁰ Tali sistemi vedono infatti gli albori nel periodo di fortissima crisi che dal 1929, e, segnatamente, dal 24 ottobre di quell'anno (passato alla storia col nome di giovedì nero di *Wall Street*), colpì duramente gli Stati Uniti per poi sconvolgere l'intera economia mondiale fino a buona parte del decennio successivo, sentendosi di conseguenza un'esigenza molto forte di pensare a un nuovo e diverso tipo di economia che potesse "tamponare" la crisi e fare da salvagente in casi di necessità. Da allora, negli USA soprattutto, il commercio tradizionale e quello del *Barter* camminano in parallelo, trovando quest'ultimo una rinnovata energia ed una rinata diffusione a partire dagli anni '70, quando lo si è iniziato ad impiegare nel settore dei media, scambiandosi la pubblicità con i prodotti. Sottolinea l'ampia diffusione del *Barter* nel settore televisivo privato statunitense, tra gli altri, A. M. GAMBINO, (a cura di) *I contratti di pubblicità e di sponsorizzazione*, 2.3.7, in *Tratt. di Diritto Commerciale*, Torino, 2012, pp. 47 e ss.

²¹ G. PICCOLOTTO, *Ritorno al baratto? Il caso "Corporate Barter"*, Altalex, 2019, afferma infatti che il *barter* di derivazione statunitense "nelle sue diverse accezioni, viene utilizzato sia tra i cittadini che ne usufruiscono grazie ad una piattaforma *online* che funge da luogo di scambio, sia dalle imprese, creando un vero e proprio mercato parallelo rispetto a quelli tradizionali, il c.d. *corporate barter*".

proci crediti e debiti destinati a compensarsi non tramite pagamenti in moneta legale, ma attraverso l'impiego dei propri prodotti e servizi, ovvero in forma ibrida; e tutto ciò, senza che si riproponga l'antico problema di riuscire a stabilire con certezza se le merci acquistate o vendute nel *Barter network* siano o meno in equilibrio ed equivalenti tra loro nel valore, grazie all'impiego di monete complementari²², ossia di nuovi mezzi di pagamento a corso volontario che iniziano a circolare, in ambiti territoriali e/o funzionali circoscritti, accanto alla moneta ufficiale e che, equiparandosi a quest'ultima, consentono altresì di quantificare facilmente l'ammontare di crediti e debiti generati dagli scambi nel circuito. Pertanto, tali unità di conto utilizzate nei moderni e digitalizzati circuiti di *bartering*, pur condividendo con le già citate monete alternative²³ la natura totalmente spiritualizzata, l'assenza di corso legale nonché la possibilità di aderirvi volontariamente, da esse si discostano, come tra l'altro la differenza stessa dei termini lascia supporre, proprio per il fatto che le prime, diversamente dalle seconde, non mirano assolutamente a sostituirsi alla moneta avente corso legale, a cui, appunto, si equiparano, ma semplicemente ad affiancarsi a quest'ultima, onde superarne la scarsa circolazione.

Tratto saliente delle monete complementari che va infine esaminato, non solo perché consente di differenziarle dalle valute alternative, ma soprattutto in quanto lo stesso finisce inevitabilmente per riversarsi negli odierni *network* di *bartering*, diventandone a sua volta elemento caratterizzante, si inquadra nella forte componente locale. Il circuito di *bartering* e la sua moneta complementa-

²² Lanciò l'idea delle monete complementari l'economista J. M. Keynes che, nel quadro degli accordi di Bretton Woods, al fine di sfuggire alla trappola della liquidità e rilanciare il commercio internazionale, sottolineò l'urgente necessità di poter disporre di una moneta che disincentivasse la tesaurizzazione e favorisse gli scambi. Ad oggi è, inoltre, possibile individuare tre tipologie principali di monete complementari: 1) le *Backed currencies*, alle quali corrisponde un equivalente controvalore in valuta legale; 2) le *Fiat currencies*, mancanti di un valore corrispettivo ed emesse verso soggetti aderenti ad un'associazione; 3) le *Mutual credit currencies*, utilizzate all'interno di una camera di compensazione per registrare crediti e debiti scaturiti dagli scambi tra i membri del circuito; in riferimento a tale tripartizione cfr. D. LAMPUGNANI, (a cura di) *Co-Economy. Un'analisi delle forme socio-economiche emergenti*, Ed. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 2018, p. 140. Infine, per un approfondimento sulla moneta complementare cfr. M. AMATO e L. FANTACCI, *Moneta complementare. Sai cos'è?*, Mondadori, Milano, 2013.

²³ Per approfondire il rapporto, le analogie e le differenze sussistenti tra la moneta alternativa e quella complementare si veda M. D'OTTAVIO, *Dalle monete virtuali a quelle complementari utilizzate nei circuiti di bartering*, in *Riv. di Diritto del Risparmio*, 3/2021, p. 23.

re presentano, infatti, un attaccamento alla comunità e al territorio così radicato da far sì che quest'ultima si spogli della funzione speculativa e di investimento, tipica invece delle monete globali tra cui quelle alternative, per riappropriarsi della funzione di agevolare gli scambi, affinché beni e/o servizi non accolti nel mercato corrente possano comunque trovare allocazione all'interno del circuito medesimo e della comunità locale in esso riunita, sfruttandosi così, in linea peraltro con gli obiettivi sociali ed ambientali²⁴, quel potenziale economico rimasto inespresso, ma comunque generativo di costi fissi.

3. La località come risposta ai problemi internazionali. Il modello WIR e il fortunato caso Sarded

Quella stessa "località" esaminata in precedenza in quanto carattere fondamentale dei moderni circuiti di *bartering* e delle correlate monete complementari, consente ora di avviare il diverso, ma collegato, discorso sull'apporto da essa fornito nel contrastare le principali crisi internazionali.

Il *black Tuesday* del 1929, lo scoppio della bolla dei mutui *subprime*²⁵ nel 2007 ed anche l'attuale pandemia da Coronavirus²⁶ sono solo alcuni degli esem-

²⁴ I circuiti di *bartering* e le correlate monete complementari, infatti, non si basano sullo sfruttamento intensivo e continuato delle risorse, ma piuttosto su un utilizzo più virtuoso delle stesse; in tal modo essi spostano l'attenzione dagli utili e profitti aziendali all'impatto sociale e ambientale delle PMI, contribuendo fortemente ad abbassare i livelli d'inquinamento e a ridurre il "debito ecologico" (per un approfondimento su quest'ultimo cfr. D. RUSSI e M. ORTEGA, *Debito ecologico: chi deve a chi?*, EMI, Bologna, 2002). Al contrario di quanto appena osservato, problematiche dal punto di vista ambientale si sono frequentemente poste verso le monete elettroniche e le criptovalute, dati gli elevati consumi dei server impiegati per la loro circolazione, aggravati anche dai frequenti attacchi *hacker* agli stessi. In proposito, M. VERRUGGIO, *Crisi di liquidità? Arriva la moneta complementare*, in *Gli Stati generali, Economia Sociale*, 2 Luglio 2018, sottolinea che tutto ciò ha portato il Canada a chiedere sostanziosi aumenti.

²⁵ Per mutui *subprime* si intendono i mutui a c.d. alto rischio, concessi cioè a clienti che in condizioni normali non avrebbero potuto ottenere credito in quanto non sarebbero stati in grado di fornire sufficienti garanzie. Per un'analisi della crisi finanziaria del biennio 2007-2009 si consulti il sito web <https://www.consob.it/web/investor-education/crisi-finanziaria-del-2007-2009>.

²⁶ La diffusione del virus SARS-CoV-2 o COVID-2019 ha avuto peraltro pesanti ricadute non solo sul sistema economico, ma anche in ambito giuridico; sotto quest'ultimo profilo, si veda, tra gli altri, E. DAMIANI, (a cura di) *L'impatto del Coronavirus sulle situazioni giuridiche sog-*

pi che possono essere apportati per dimostrare quanto, in realtà, fenomeni di crisi siano frequenti sulla scena globale; eppure, dinnanzi a tali problemi sussistenti fin dalla notte dei tempi, ancora oggi panico, rabbia e sfiducia, finiscono per prendere il sopravvento e diventare le principali risposte al disagio economico e sociale, di cui spesso non vengono compresi gli aspetti più profondi.

Proprio nel tentativo di superare queste impulsive e naturali reazioni e di sfruttare potenzialità che, pur nascoste, sono comunque presenti anche in periodi di generale turbamento, fondamentale appare l'operato delle comunità locali; in più occasioni, dalle piccole e medie imprese, così come da cittadini consapevoli e consumatori visceralmente legati al proprio territorio, è infatti scaturita una fortissima e fruttuosa "contro-spinta" alla crisi globale, che ha portato la fragile e ristretta "località" a riunirsi e collaborare in sistemi sempre più organizzati e partecipati²⁷ nonché a riscoprire la moneta come strumento sociale utile agli scambi²⁸.

Come pertanto evidente, è di certo corretto asserire che la comunità locale, con i suoi circuiti di *bartering* e l'utilizzo negli stessi della moneta complementare, sia stata e sia ancora oggi valida cura ai problemi sorti da crisi internazionali; tuttavia, è altrettanto corretto affermare l'inverso movimento che sta conducendo sempre più il livello locale ad assumere rilevanza internazionale, con sistemi di moderno baratto e rispettive valute territoriali così diffusi ed ancora in crescita nei cinque continenti da sentirsi l'esigenza di istituire una specifica associazione internazionale, l'IRTA²⁹, per promuoverli e regolarli.

gettive, in *Editoriale Scientifica*, 2021; Id., *Le tutele civilistiche per i contratti iniqui stipulati a causa della diffusione del coronavirus*, in *Judicium*, 2021, pp. 1 e ss.

²⁷ La scelta degli operatori nel circuito è infatti effettuata dal gestore dello stesso all'esito di un'istruttoria non fondata esclusivamente su bilanci e profitti, ma sull'incontro di persona, reputazione, capacità produttive, storia e potenzialità dell'azienda medesima; in tal senso, con riferimento al Sardex cfr. D. TAROZZI, *Una moneta chiamata fiducia. Oltre il denaro, l'esperienza vincente di Sardex*, Chiarelettere, Milano, 2019, p. 72.

²⁸ L'assenza di interessi spinge infatti le imprese con saldo attivo e quelle in passivo, rispettivamente ad acquistare e vendere beni e servizi utili non solo per sé medesime, ma anche per incentivare la crescita locale ed incoraggiare uno sviluppo sostenibile; ciò, ovviamente, ha un notevole impatto sul piano sociale: scambi improntati sulla collaborazione e fiducia stimolano, infatti, relazioni più accoglienti e piacevoli di quelli basati sulla competizione e sul controllo.

²⁹ L'*International Reciprocal Trade Association*, riunisce infatti le varie *Barter companies* per promuovere l'attività di *bartering* in ambito internazionale, rispettando al contempo la normativa vigente in ogni Paese ed un codice di autoregolamentazione di cui le

Esempi di questo duplice moto sono indubbiamente rappresentati dallo svizzero WIR e dall'italiano Sardex. In realtà, i circuiti di *bartering* appena citati sicuramente non esauriscono l'ampio novero di sistemi di "originale" baratto che nel corso degli anni si sono sviluppati e diffusi sul piano globale, ma costituiscono, di certo, i modelli da questi ultimi assunti come paradigma sia per numero di partecipanti che per successo ottenuto³⁰.

Procedendo in ordine cronologico, occorre previamente menzionare l'esperienza svizzera del circuito WIR³¹ e della sua omonima moneta complementare, il cd. Franco-WIR, a cui lo stesso sistema italiano Sardex si è ispirato.

Anzitutto, il WIR nasce nel 1934, periodo in cui l'alta ondata della crisi del 1929 -partita negli Stati Uniti con il crollo di *Wall Street*- manifesta tutta la sua potenza anche nel vecchio continente, portando rigide strette al credito, gli investimenti alla morte e le aziende a non trarre più utili e profitti.

Consapevoli del difficile periodo storico ed economico che, in maniera più o meno accentuata, tutti i Paesi stanno affrontando e con il coraggioso intento di tamponarne gli effetti nel loro luogo natio, Werner Zimmermann, Paul Enz ed altri soci, decidono di dar vita all'ambizioso progetto di creare una moneta agganciata al Franco svizzero (1 WIR= 1 CHF) e senza interessi³², nonché un sistema locale ove far circolare la stessa.

In tale iniziativa fondamentali appaiono, da un lato, le teorie di Silvio Gesell, da cui il modello svizzero riprende non solo la già citata idea di non dare un interesse a coloro che trattengono denaro, ma anche di far pagare agli

aziende stesse si sono dotate. Per maggiori informazioni si consulti, comunque, il sito web dell'IRTA <https://www.irta.com>.

³⁰ Basti soltanto pensare che tutt'oggi il 20% circa delle piccole e medie imprese svizzere ancora ricorre alla WIR Bank; non da meno il circuito italiano Sardex, che già nel 2018 contava oltre 4000 aziende iscritte ed un fatturato complessivo di oltre 2 milioni di euro.

³¹ Il nome WIR è stato indubbiamente scelto in quanto perfettamente evocativo della doppia anima del circuito, che è contemporaneamente sistema e comunità: in tedesco, infatti, il termine *Wir* significa sia "circolo economico" sia "noi".

³² In realtà, la totale gratuità fu mantenuta solo fino al 1952 quando, non essendo più possibile lavorare completamente ad interessi zero, si iniziarono ad applicare i primi interessi sui saldi più alti. Comunque, la presenza di tassi d'interesse molto bassi, sempre al di sotto dell'1%, sottolinea il persistente carattere anti-monetario delle transazioni.

stessi un canone di utilizzo per trattenerlo³³, e, dall'altro, l'emulazione dell'esperienza danese della cooperativa JAK³⁴.

Nel corso degli anni molte sono poi le difficoltà³⁵ ed i mutamenti attraversati con successo dal sistema WIR, che dal 1998 assume la denominazione di WIR Bank e trova inserimento nel circuito ufficiale delle banche svizzere³⁶.

Proprio le trasformazioni appena menzionate, costituiscono gli elementi che maggiormente consentono di cogliere la diversità sussistente tra il sistema WIR ed il circuito italiano Sardex³⁷, la cui storia, di cui ora tratteremo le linee, certamente al primo si ispira, senza tuttavia bloccarsi ad un destino già scritto dall'esperienza precedente.

Per contrastare la crisi finanziaria arrivata in Italia nel 2007, un gruppo di giovani amici di Serramanna, uno dei comuni più piccoli della Sardegna, ha infatti l'idea di riproporre sull'isola quella stessa esperienza di circuiti e monete complementari che la Svizzera, così come altri paesi, avevano fruttuosamente già messo in atto ottant'anni prima in risposta alla crisi del 1929: nasce così, nel 2009, il Sardex³⁸, termine che viene fin dall'inizio impiegato per designare sia la moneta complementare, improduttiva di interessi ed aganciata all'euro (1 Sardex = 1 euro), sia il circuito commerciale, composto da diversi partecipanti in equilibrio tra loro sia nella composizione che nell'effettiva partecipazione³⁹.

³³ Questa clausola è stata però abolita nel 1948.

³⁴ Sotto il periodo della Grande Depressione, vennero alla luce in Danimarca i c.d. JAK, da *Jord* (terra), *Arbete* (lavoro) e *Kapital* (capitale), ossia veri e propri sistemi cooperativi, che consentirono a moltissimi commercianti ed agricoltori danesi, facendosi credito tra loro, di evitare il fallimento per indebitamento.

³⁵ Come quella vissuta nel 1936 quando, per essersi aperto ad operatori fragili e non economicamente solidi, il circuito WIR fu costretto a chiedere aiuto al governo e a "sottomettersi" alle regolamentazioni bancarie.

³⁶ Ancora oggi il modello WIR opera, infatti, sia gestendo il circuito della moneta WIR sia svolgendo normale attività bancaria.

³⁷ Il nome "Sardex" ovviamente riporta in via immediata alla regione ove esso si è sviluppato e cioè la Sardegna.

³⁸ Se si desidera conoscere in termini più approfonditi la storia del Sardex, i pensieri e le emozioni che hanno guidato i fondatori Giuseppe e Gabriele Littera, Piero Sanna, Carlo Mancosu e Franco Contu nel realizzare questa straordinaria impresa, si veda D. TAROZZI, *op. cit.*, pp. 92 e ss.

³⁹ Cfr. D. TAROZZI, *op. cit.*, p. 70, ove si afferma che "Il circuito si sviluppa secondo un meccanismo di crescita armonica. Dev'esserci un equilibrio tra l'offerta e la domanda.

Riguardo poi il suo funzionamento, occorre precisare che, tutt'oggi, le imprese ed i professionisti ammessi a tale circuito vi aderiscono pagando una quota d'iscrizione annuale, calcolata il primo anno in base al fatturato e negli anni successivi in base al volume di srd transati; al momento d'ingresso, gli operatori ricevono, inoltre, sul proprio conto *online* anche un ammontare determinato di crediti, aventi scadenza annuale e valore di un euro ciascuno, da spendere nel mercato Sardex per comprare prodotti e servizi necessari alla propria attività.

In questo modo, le ditte sono stimolate a farsi credito l'una con l'altra, creandosi un rapporto multilaterale e circolare di *do ut possis dare* (lett. "ti do affinché tu possa dare ad altri) destinato a chiudersi, da un lato, con l'azzeramento dei saldi e la venuta meno della moneta complementare (totalmente spesa), e dall'altro, trattenendo ciascuna azienda la concreta ricchezza ricavata da transazioni immediate di beni e servizi, peraltro, senza costi.

Per ovviare infine al rischio che, da un lato, gli iscritti al circuito Sardex si trovino completamente privi di moneta legale con cui pagare tasse o altre spese non realizzabili nel circuito medesimo e, dall'altro, per evitare correlati problemi di elusione fiscale, è stato rispettivamente introdotto un limite al fatturato in Sardex, oscillante tra il 10 e il 30 per cento di quello complessivo, nonché creato un sofisticato sistema di *accountability* e fiducia ove ogni transazione risulta facilmente tracciabile dal fisco⁴⁰.

4. L'inarrestabile e dirompente fenomenologia del *bartering*, fra nuovi scenari e possibili rischi

Nel perseguimento dei loro obiettivi, i circuiti di *bartering* fin qui esaminati e le monete locali ivi operanti appaiono rientrare completamente, quanto meno al momento della loro introduzione, nella categoria di rapporti commerciali denominata "*Business to Business*" poiché riguardante le sole aziende.

L'obiettivo è portare a pareggio il bilancio. Non si può far entrare chiunque in qualsiasi momento. Per esempio, non possono entrare mille avvocati o mille idraulici: ci sarebbe una concorrenza eccessiva".

⁴⁰ Le transazioni operate nel circuito Sardex sono, infatti, completamente digitalizzate ed implicano una fatturazione soggetta ad IVA e tassazione in euro.

Senza dubbio, l'attuale e complessa fenomenologia del *Barter trading* nasce, infatti, con l'idea di utilizzare le risorse delle imprese non accolte dal mercato corrente per rispondere alle insoddisfatte necessità di altre imprese; in questo modo, forme di potenziale economico inutilizzato finiscono sia per trasformarsi in valide opportunità di scambio tra le aziende del *network* sia per trovare allocazione senza alcun intervento da parte dei privati.

Ovviamente, data la complessità e l'ingente mole di transazioni continuamente effettuate dagli operatori economici, in tali circuiti di *bartering B2B* risultano necessarie sia una continua formazione sia un'attenta supervisione di esperti in campo economico e finanziario⁴¹. Superato, però, questo strato più ostico e superficiale, molti sono i vantaggi che le imprese possono trarre da questi sistemi di scambio in compensazione; tra gli stessi, a titolo di esempio, si possono certamente citare non solo il già visto utilizzo di risorse che altrimenti resterebbero prive di produttività, ma anche il calo dei tassi d'indebitamento⁴², il maggior attaccamento al territorio⁴³, l'attenzione allo sviluppo sostenibile della comunità locale nonché la forte attenuazione degli effetti negativi della crisi e della globalizzazione.

Se poi il baratto aziendale, rivolto a transazioni molto ampie su cui spesso fanno leva anche *media* e pubblicità⁴⁴, rappresenta ancora oggi il modello commerciale di *bartering* più utilizzato, nel corso degli anni si è, tuttavia, sentita l'esigenza di aprire il circuito anche ai dipendenti delle imprese in esso operanti; di conseguenza, è attualmente in aumento ed in crescente sviluppo anche il diverso filone del "*Business to Employee*" o *B2E*.

⁴¹ A tale scopo nel circuito Sardex sono state inserite un'apposita area commerciale ed una specifica area *broker*; per un approfondimento a riguardo, si veda, comunque, D. TAROZZI, *op. cit.*, pp. 137 e ss.

⁴² Le imprese, infatti, attraverso il mutuo scambio di utilità hanno meno necessità di fare ricorso a prestiti e quindi si indebitano meno.

⁴³ L'introduzione di circuiti di *bartering* e l'utilizzo negli stessi della moneta complementare incentivano, infatti, la produzione locale e la c.d. "filiera corta", migliorando, di conseguenza, i rapporti sul territorio.

⁴⁴ In tale contesto, il *barter* consente all'impresa che vuole pubblicizzare i propri articoli di produrre direttamente il programma (televisivo, radiofonico, ecc.) ove inserirli liberamente, per poi concedere il medesimo programma alla rete affinché venga trasmesso. Il vantaggio è, così, duplice: l'impresa non paga lo spazio pubblicitario e gestisce direttamente gli *spots* nel programma; la rete di trasmissione acquista, invece, gratuitamente il programma.

La scarsa circolazione monetaria e le frequenti strette al credito costringono, infatti, gli imprenditori a fronteggiare sempre più spesso circostanze di liquidità troppo bassa per retribuire i propri lavoratori ed al contempo investire nell'impresa, pagare i fornitori, estinguere eventuali debiti contratti, pagare le tasse o concedere prestiti. Dinnanzi a tali problemi appare, inoltre, insufficiente l'eventuale inserimento dell'azienda in un circuito 2.0 di *bartering B2B*, i cui crediti, spendibili solo all'interno del contesto aziendale, non possono trovare impiego né per acquisiti personali né per accontentare gli occupati.

Nel tentativo di ovviare la situazione appena descritta, soluzione ottimale è parsa quella di incentivare anche lo sviluppo di circuiti *B2E* per almeno due ordini di ragioni: da un lato, quella di consentire alle aziende economicamente instabili di accordarsi⁴⁵ con i propri dipendenti affinché parte del loro stipendio venga pagato in moneta complementare, permettendo così all'azienda di destinare gli euro a sua disposizione per saldare altre spese; dall'altro, quella di mettere le aziende più floride in condizione di poter comunque destinare i crediti ricevuti attraverso gli scambi del *Barter network* ad aumenti di stipendi ovvero a bonus e premi⁴⁶ per i propri lavoratori.

Quanto appena visto consente di comprendere in via immediata i vantaggi del modello commerciale *B2E*, che spaziano da una miglior comunicazione tra l'azienda ed il proprio dipendente -consentendosi così una miglior gestione delle risorse umane- ad un maggior coinvolgimento ed una più alta

⁴⁵ Tramite appositi contratti l'azienda iscritta ad un circuito di *Barter trading* può infatti pagare, in percentuali più o meno alte, in moneta complementare i propri lavoratori o soci che gli stessi contratti abbiano sottoscritto. In riferimento al Sardex, D. TAROZZI, *op. cit.*, p. 115 sottolinea che le aziende pagano una quota al circuito per ogni contratto aperto con i singoli dipendenti e che le transazioni *B2E* effettuate in moneta complementare oscillano ogni mese tra il 20 e il 25 per cento.

⁴⁶ I premi per i dipendenti sono rimasti detassati fino al 2008, quando il D. L. n. 93 del 27 maggio 2008 ha introdotto una tassazione agevolata sullo straordinario, sui premi e sugli incentivi dei lavoratori nel settore privato, eliminandosi così la precedente detrazione. Prevedendo poi l'art. 51 del T. U. sulle imposte e sui redditi la possibilità di premiare i dipendenti con prodotti, servizi o altro, certamente anche i crediti complementari rientrano in tale quadro. Sotto il profilo attualmente osservato, molto interessante è il prodotto elaborato dal circuito Sardex in collaborazione con l'azienda ligure *Happily*, che consente di erogare i c.d. *fringe benefits* o benefici accessori -quali ad esempio assicurazioni, rimborsi spese, mense, prodotti aziendali, trasporti, automobili, asili nido, prestiti finanziari, ecc.- in crediti srd.

produttività del dipendente medesimo; il tutto senza, inoltre, creare alcun tipo particolare di rischio.

Strettamente collegata, ma non limitata, al modello “*Business to Employee*” è infine la diversa e più recente categoria di rapporti di *bartering* “*Business to Consumer*” o *B2C*.

Una volta, infatti, ricevuti parte dello stipendio o premi in moneta complementare, il dipendente-consumatore, attraverso il circuito, è messo in condizione di poter fare compere e spendere questa aggiuntiva ricchezza, parallela all’euro, presso i rivenditori locali aderenti al medesimo sistema. Ma il nuovo filone del *bartering* a ciò non si ferma, concedendo un guadagno in crediti a tutti quei consumatori che, pur non impiegati in aziende aderenti al circuito, facciano comunque acquisti presso gli esercizi commerciali aderenti a questo innovativo modello⁴⁷.

Siffatto sistema comporta indubbiamente una serie innumerevole di vantaggi per il consumatore, maggiormente responsabilizzato nei suoi acquisti e soddisfatto nelle sue necessità, nonché per le aziende, che in tal modo riescono a fidelizzare i consumatori senza spendere un solo euro, reimpiegando semplicemente quegli stessi crediti ottenuti dagli scambi svolti nei circuiti di *bartering B2B*. Rilevanti punti negativi sono, tuttavia, costituiti dalla quantità piuttosto limitata e dalla qualità non sempre ottimale dei prodotti acquistabili in circuiti di *Barter* più o meno ristretti.

Uscendo dal mondo aziendale del *Corporate Barter*, occorre inoltre precisare che altri innovativi circuiti 2.0 di baratto stanno nascendo e si stanno rapidamente diffondendo tra consumatori sempre più abili nell’arte dello *swapping*⁴⁸, cioè nel mutuo scambio di beni e servizi svolto su specifiche piattaforme *online* e controllato da appositi gestori esterni alle transazioni.

Per concludere il discorso sui circuiti di *bartering* non si può, infine, non fare alcuna menzione a quei particolari ed innovativi sistemi di moderno baratto volti a mettere in relazione i cittadini privati con l’amministrazione

⁴⁷ Anche sotto tale profilo, interessanti sviluppi provengono dal circuito Sardex con la creazione della Sardex Bisoo, ossia una carta che permette ai consumatori di raccogliere crediti proporzionati alla spesa effettuata e successivamente spendibili presso qualsiasi attività del circuito che abbia aderito a tale servizio. Per maggiori informazioni si consulti, comunque, il sito www.bisoo.it.

⁴⁸ Sul punto cfr. M. MARTORANA, *I love swapping*, A. Vallardi, 2009.

pubblica⁴⁹, affinché i primi possano saldare i propri debiti verso la stessa svolgendo servizi utili alla comunità⁵⁰.

Certamente l'attuale operatività di tale forma di *Barter* appare piuttosto limitata, ma nulla sembra impedire che in futuro essa possa espandersi anche alle PMI⁵¹ ed uscire dal recinto oggi giorno rappresentato dall'estinzione di un debito pregresso⁵².

5. Qualificare per regolare: la controversa natura giuridica del *Barter*

Il percorso storico-diacronico che dall'antico baratto conduce agli attuali circuiti 2.0 di *bartering*, il modello WIR e l'esperienza vincente del Sardex nonché gli scenari di possibile sviluppo a cui i sistemi di credito compensativo si stanno aprendo, consentono ora di affrontare, con la consapevolezza propria di chi conosce il dato reale, la delicata quanto fondamentale⁵³ questione inerente alla qualificazione giuridica del *Barter*.

⁴⁹ Comprensiva oltre che degli enti individuati dall'art. 114 della Costituzione (cioè Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni) anche delle unioni di Comuni e dei consorzi fra enti territoriali.

⁵⁰ Il D. lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 ha infatti introdotto all'articolo 190 il c.d. baratto amministrativo, ove a fronte di determinate prestazioni svolte da cittadini singoli o associati -inerenti alla pulizia, manutenzione, mantenimento del verde, piazze o strade, interventi di decoro urbano e via dicendo- gli enti territoriali individuano corrispondenti riduzioni dei tributi o vere e proprie esenzioni dal pagamento degli stessi. Sul punto, la Corte dei Conti Emilia-Romagna, con la delibera n. 27/2016, ha poi sottolineato che il baratto amministrativo deve esser disciplinato da un apposito regolamento comunale e non può trovare applicazione verso debiti pregressi dei contribuenti.

⁵¹ Le attuali disposizioni CONSIP e MePa inerenti all'acquisizione di beni e servizi per il settore pubblico rendono però molto complesso intraprendere tale espansione.

⁵² Ciò è avvenuto, ad esempio, negli Stati Uniti ove, nel corso degli anni, sono stati introdotti veri e propri programmi sanitari basati sul baratto; celebre in tal senso è il programma adottato alla fine degli anni '90 all'ospedale *Franklin Memorial* di *Farmington*, nello stato del *Maine*, ove si prevedeva la possibilità di ottenere prestazioni mediche svolgendo servizi professionali di vario genere.

⁵³ Stabilire la base legale su cui poggiano i circuiti di credito compensativo è, infatti, davvero importante per almeno tre ordini di ragioni: in primo luogo, per ottenere tutela giuridica ed il risarcimento di eventuali danni; in secondo luogo, affinché vi siano regole chiare e certe che consentano di conseguire un'effettiva parità di trattamento; infine, perché sia riconosciuta una corretta base imponibile che permetta un equo concorso alle spese pubbliche come, peraltro, richiesto dall'art. 53 co. 1 della Costituzione.

Se, infatti, particolari problemi non si pongono per il classico e tradizionale baratto, facilmente riconducibile allo schema giuridico della permuta⁵⁴ (artt. 1552-1555 cc.), così non è per i moderni ed attuali circuiti di *bartering*. Segnatamente, l'assenza di una specifica disciplina normativa a riguardo⁵⁵ nonché i caratteri distintivi del *Barter trading* rispetto all'antico baratto⁵⁶ spingono tutt'oggi la dottrina e la giurisprudenza a chiedersi se sia ancora possibile ricondurre le odierne manifestazioni di baratto al tradizionale schema della permuta, ovvero se sia necessario pensare a nuovi schemi di regolamentazione.

Nel tentativo di rispondere al quesito, nel primo senso piuttosto che nell'altro, occorre comunque partire dal dato normativo inerente alla permuta e cioè dall'art. 1552 cc., ove la stessa è definita come “contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro”.

Circa il contratto, particolari problemi non si pongono: come la permuta, anche il *Barter*, nella sua struttura essenziale, è un contratto consensuale, perfezionandosi nel momento in cui si raggiunge il consenso, sinallagmatico,

⁵⁴La disciplina della permuta appare, infatti, la precisa traduzione giuridica della prassi del baratto: quel reciproco trasferimento della proprietà di cose o altri diritti da un contraente all'altro -richiamato nell'istituto della permuta- equivale al vicendevole scambio *one-to-one* di un bene/servizio con un altro bene/servizio che si verifica concretamente nel baratto. Come poi quest'ultimo è caduto in desuetudine, rimpiazzato dall'uso esteso di moneta a corso legale, anche la disciplina della permuta ha visto di molto limitato il suo ruolo, finendo per assumere una posizione marginale rispetto alla cospicua disciplina della compravendita. Malgrado la ridotta disciplina, la letteratura in tema di permuta è però piuttosto vasta; in tal senso si vedano, tra gli altri, E. EULA, *Della permuta*, in *Commentario del cod. civ.*, D'Amelio e Finzi (diretto da), *Libro delle obbligazioni*, II, *Dei contratti speciali*, I, Firenze, 1947, pp. 142 ss.; R. CALVO, *Diritto civile*, vol. III, t. 1, *La vendita*, Bologna, 2016, pp. 523 ss.; V. VERDICCHIO, *La permuta*, Artt. 1552-1555, Giuffrè, Milano, 2019.

⁵⁵ Il fatto che il *Barter* non trovi specifica disciplina nel codice civile certamente permette di ricondurre lo stesso tra i contratti innominati; più problematica è invece la questione inerente alla sua qualificazione come contratto atipico. Sul punto, interessante dottrina considera il *Barter* come contratto atipico, ma evoluzione di quello tipico della permuta; in tal senso, cfr. G. CASSANO, *I singoli contratti: Applicazioni pratiche- Clausole specifiche- Giurisprudenza di riferimento*, CEDAM, I, 2010, p. 230.

⁵⁶ G. PICCOLOTTO, *op. cit.*, sottolinea in proposito che la moderna esperienza del *Barter* “non si traduce in un semplice scambio di beni o di servizi (come il baratto ndr.), ma prevede l'assunzione di un credito da parte di chi vende e di un debito da parte di chi acquista, saldati rispettivamente con l'acquisto e la vendita di beni e servizi all'interno dello stesso circuito tra gli aderenti”.

presentando prestazioni legate da un nesso di reciprocità, commutativo, essendo i reciproci sacrifici delle parti certi e non basati sull'alea, a titolo oneroso, poiché le prestazioni sono a carico di tutti i contraenti, e di natura traslativa, determinando l'immediato trasferimento del diritto⁵⁷.

La prima criticità che l'interprete si trova ad affrontare nell'applicare la disciplina della permuta ai contratti di *bartering* riguarda, piuttosto, il "trasferimento della proprietà", a cui l'art. 1552 cc. non collega alcun passaggio di denaro, mentre nella pratica del *bartering* notevole è l'impiego di monete, seppur complementari. Superato questo primo strato di superficiali considerazioni, è però possibile rilevare quanto il problema appena esposto sia soltanto apparente: il nostro ordinamento ammette, infatti, oltre alla permuta c.d. "pura" anche la permuta con conguaglio in denaro⁵⁸, molto utile laddove lo scambio non risulti equo e bilanciato.

Il termine "reciproco" riferito al trasferimento della proprietà "di cose o di altri diritti" consente poi di analizzare la seconda criticità emergente nel tentativo di sussumere il *Barter* nello schema giuridico della permuta.

Da un lato, la reciprocità sembra, infatti, alludere ad una contestualità di transazioni che non sempre si verifica nel *Barter trading*, ove lo scambio di beni e servizi spesso si presenta come temporalmente differito; d'altro lato, anche la corporeità, la certezza e la determinazione, evocate dalla locuzione "cose o altri diritti", mal sembrano conciliarsi con la possibilità, prevista nel *Barter*, di specificare in un momento successivo il genere e la quantità di beni e servizi, anche immateriali, scambiati nel circuito.

Malgrado la rilevanza di quanto appena detto, la giurisprudenza⁵⁹ ha, tuttavia, superato anche tali punti di frattura e tensione, ammettendo sia la per-

⁵⁷ In tal senso cfr. G. PICCOLOTTO, *op.cit.* e M. D'OTTAVIO, *op. cit.*, p. 30.

⁵⁸ Dato l'impiego di denaro e la maggior somiglianza con la compravendita, la dottrina appare divisa in tre filoni principali sulla disciplina applicabile alla permuta con conguaglio: i) la c.d. "teoria oggettiva" che sostiene l'applicazione della vendita piuttosto che della permuta a seconda che abbia più valore il denaro o la cosa; ii) la c.d. "teoria soggettiva" a sostegno dell'applicazione della vendita o della permuta a seconda della volontà delle parti di dar importanza più al denaro o alla cosa; iii) la c.d. "terza teoria" in favore dell'inquadramento della fattispecie nel contratto misto.

⁵⁹ Sul punto, cfr. Cass. Civ. n. 10256/1997 e Cass. Civ. n. 11986/1998.

muta di cosa futura⁶⁰ -ove è presente un *facere* prodromico al *dare* e funzionalizzato, appunto, a realizzare la cosa futura- sia la permuta di cosa generica -consentendo l'interpretazione evolutiva e conforme all'art. 810 cc. di far rientrare nel concetto di "cosa e altri diritti" tutte le utilità, anche immateriali e non specificamente individuate⁶¹.

Ultimo elemento di differenziazione tra la tradizionale permuta ed il moderno *Barter* è rinvenibile nella corrispettività: se nella prima il trasferimento deve avvenire necessariamente "da un contraente all'altro", così non accade nel secondo, ove A può ricevere da B ed a sua volta scambiare beni e/o servizi con qualsiasi altro operatore del circuito. In questo modo il *Barter* finisce per realizzare una forma contrattuale atipica, diversa dalla permuta poiché caratterizzata sia da un sistema plurilaterale di scambi tra gli aderenti al circuito sia da un rapporto bilaterale con il gestore.

Alla luce di quanto complessivamente visto, si riescono dunque a comprendere sia la posizione della recente giurisprudenza⁶², favorevole (date le varie analogie) ad inquadrare il moderno baratto entro la struttura giuridica della permuta, sia la posizione assunta da varie correnti dottrinali che, al contrario, facendo leva sulle differenze del contratto di *bartering* rispetto alla classica permuta, hanno avuto modo di associare lo stesso all'appalto di servizi⁶³ ovvero allo schema del *countertrade*⁶⁴ nonché di considerarlo come un vero e proprio contratto sui generis⁶⁵.

⁶⁰ Utilizza l'alternativa locuzione di "permuta atipica" L. RICCA, *Contratto e rapporto nella permuta atipica*, Milano, 1974, p. 297; G. OBERTO, voce *Permuta*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, vol. XIV, Torino, 1995, p. 372 sottolinea, inoltre, l'importanza che ha avuto lo scambio di cosa presente con cosa futura nel rendere l'istituto della permuta ancora attuale.

⁶¹ Qualifica come beni "le cose, materiali o immateriali, le cui utilità possono essere oggetto di diritti" anche la Commissione Rodotà, nel progetto del 2007 "Elaborazione dei principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega per la novellazione del Capo II del Titolo I del Libro III del Codice Civile nonché di altre parti dello stesso Libro ad esso collegate per le quali si presentino simili necessità di recupero della funzione ordinante del diritto della proprietà e dei beni" consultabile al sito www.giustizia.it.

⁶² Così la Corte d'Appello di Cagliari sez. I, n. 647/2018.

⁶³ Tale riconduzione è stata effettuata soprattutto per gli scambi di cosa presente con cosa futura, per cui parte della dottrina ha ipotizzato un'integrazione degli effetti traslativi, propri della permuta, con quelli obbligatori dell'appalto.

⁶⁴ Il *countertrade*, o scambi in compensazione, indica infatti un insieme di scambi ove, come controprestazione per l'ottenimento di beni e servizi, l'acquirente si impegna a pa-

Comunque, uscendo dal codice civile, anche l'ordinamento tributario appare aver assimilato la pratica del *Barter* alla permuta. Sotto il profilo fiscale, il baratto commerciale tra imprese e/o professionisti muniti di partita IVA è, infatti, equiparato alla permuta e costituisce indubbiamente un'operazione soggetta a fatturazione⁶⁶ ed imponibile ai fini IVA⁶⁷, in quanto inquadrabile come cessione di beni o prestazione di servizi "aventi valore" (artt. 1 e ss. del D.P.R. n. 633/72). Anche gli scambi tra aziende e privati non dotati di partita IVA sono, altresì, ricondotti alla permuta, come gli artt. 11 e 13 comma 2, lettera d), ampiamente attestano, e restano comunque assoggettati all'imposta sul valore aggiunto. Diversa è invece la situazione del baratto svolto occasionalmente da privati non muniti di partita IVA: in caso di permuta pura si presume, infatti, che lo scambio abbia valore equivalente e perciò non si verifica alcuna tassazione; se invece è effettuata una permuta con conguagli in denaro, questi ultimi devono essere dichiarati come "redditi diversi" nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi.

6. Tecnologia, visione complessiva e persona al centro. Riflessioni finali

La straordinaria diffusione degli attuali circuiti 2.0 di *bartering* nonché l'incredibile opportunità dagli stessi rappresentata nel risolvere (o quanto meno attenuare) periodi di crisi mostrano chiaramente quanto sia oggi necessaria una specifica regolamentazione giuridica a riguardo. Le battute

gare con altri beni (*barter*), ovvero in parte con beni e in parte con valuta (*counter-purchase*) o, ancora, con i beni da lui prodotti mediante utilizzazione delle materie prime o delle tecnologie importate (*buy-back*). Tali rapporti, dunque, vedono il denaro assumere un ruolo marginale e secondario; gli stessi sono, inoltre, inquadrabili come contratti atipici ed innominati, poiché non contemplati nella disciplina codicistica italiana.

⁶⁵ Ciò è avvenuto soprattutto nel *Barter* pubblicitario, interpretato da parte della dottrina come il risultato di due diversi accordi: l'uno improntato sul diritto di trasmettere il programma e l'altro di diffusione.

⁶⁶ La fattura deve, ovviamente, riportare un'apposita dicitura che identifichi la mancanza del corrispettivo in denaro ed indichi la fattura della controparte per la speculare prestazione.

⁶⁷ Per le operazioni permutative, però, è espressamente previsto dall'art. 11 D.P.R. n. 633/72 che "le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate".

conclusive del presente scritto non possono, perciò, non esser dedicate ai profili che inevitabilmente si devono tenere in considerazione nel tentativo di normare tale dilagante fenomeno.

Il primo aspetto che certamente rileva nella giuridicizzazione dell'istituto del *Barter* è senza dubbio quello tecnologico⁶⁸; tecniche sempre più sofisticate ed innovative comportano, infatti, da un lato, una forte difficoltà nel ricondurre le mutevoli pratiche di *Barter trading* all'interno degli schemi giuridici tradizionali e, dall'altro, l'esigenza di un intervento normativo urgente e mirato, che tuteli gli operatori del circuito ed al contempo incoraggi le *chance* di crescita e di sviluppo del medesimo⁶⁹.

Il secondo aspetto di notevole interesse laddove si voglia normare la prassi del *bartering* è poi rappresentato dalla sussistenza di una visione completa e consapevole del fenomeno, di cui l'esperto giurista deve conoscere sia le potenzialità sia le principali criticità.

Ultimo aspetto da considerare e che più degli altri rileva nel tentativo di plasmare una disciplina a misura di *Barter trading*, poiché maggiormente connesso alla sua più intima natura, è rappresentato dall'abbandono di un'economia incentrata solo sul denaro in favore di un'economia "della fiducia"⁷⁰. Solo, infatti, mettendo al centro la persona -considerata in quanto tale e non come mero *homo oeconomicus*- nonché riconciliando il mercato con la comunità civile si riuscirà a comprendere appieno e a tradurre in ade-

⁶⁸ Circa il rapporto tra diritto e nuove tecnologie, considerazioni generali -che tuttavia potrebbero essere utili anche laddove ci si appresti a regolare il tecnologico fenomeno del *Barter*- sono effettuate da: E. DAMIANI, *Trasformazione digitale ed evoluzione dell'interpretazione giuridica*, in *Tecnologie e diritto*, 2/2021, pp. 13 e ss.; G. FINOCCHIARO, *Riflessioni su diritto e tecnica*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2012, 4-5, pp. 831-840.

⁶⁹ Interessanti riflessioni per una possibile regolazione dei fenomeni tecnologici sono espresse da P. Stanzione nella prefazione al volume di A. M. GAMBINO e A. STAZI (a cura di), *La circolazione dei dati. Titolarità, strumenti negoziali, diritti e tutele*, Pisa, 2020, ove si afferma che "La chiave per il governo dell'innovazione appare invece, da un lato, quella della duttilità e lungimiranza garantite dal principio di neutralità tecnologica, dall'altro, quella dell'approccio antropocentrico alla tecnica".

⁷⁰ Per un approfondimento sull'economia della fiducia si vedano G. SCANCARELLO, *Mi fido di te*, Chiarelettere, Milano, 2015 ed È. LAURENT, *L'economia della fiducia*, Castelvecchi, Roma, 2013.

guata norma giuridica quei valori di reciprocità, sostenibilità, gratuità e fiducia che più caratterizzano gli attuali sistemi di moderno baratto.

È infine opportuno sottolineare che, se indubbiamente il futuro delle monete complementari e dei circuiti 2.0 di *bartering* è ancora tutto da scrivere, si stanno però tracciando le prime linee. Appare pertanto auspicabile per il Legislatore che si appresti a regolare il fenomeno del *Barter* considerare, oltre ai tre profili appena osservati, anche i recenti contributi forniti dalle Regioni Lombardia⁷¹, Veneto⁷² ed Emilia-Romagna⁷³, nonché da altri ordinamenti⁷⁴, tra cui quello comunitario⁷⁵.

⁷¹ L'art. 4 comma 1 della Legge Regionale n. 11 del 2014 statuisce che “la Regione promuove la costituzione, in forma sperimentale, di un circuito di compensazione regionale multilaterale e complementare, da intendersi esclusivamente quale strumento elettronico di compensazione multilaterale locale per lo scambio di beni e servizi. Tale circuito presenta carattere di volontarietà”.

⁷² La Legge Regionale n. 27 del 16 luglio 2019 afferma all'art. 1 che “La Regione del Veneto promuove la diffusione della conoscenza dei circuiti di compensazione multilaterale e complementare su base regionale, quali strumenti elettronici, ad adesione volontaria, di compensazione per lo scambio di beni e servizi fra imprese e che operano nel rispetto dei principi e delle norme tributarie dello Stato”

⁷³ Anche l'Emilia-Romagna, all'art. 4, comma 2, lettera e) della Legge Regionale n. 19/2014, si è dimostrata favorevole ad “azioni innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti sul territorio e sostengano le nuove esigenze di fragilità sociale”.

⁷⁴ Ad esempio la Francia ha normato il fenomeno delle monete locali con la legge quadro del 31 Luglio 2014 sull'Economia Sociale e Solidale. Circa la regolamentazione fornita dalla giurisprudenza americana sulla moneta “privata” si veda, invece, G. ARANGUENA, *Bitcoin: una sfida per policymakers e regolatori*, in *Dir. mercato e tecnologia*, 1/2014, p. 26.

⁷⁵ L'UE non ha finora dedicato alcuna specifica normativa né alle valute complementari né ai circuiti *web* di *bartering*. Tuttavia con la direttiva 2018/843 del Parlamento e Consiglio Europeo, sono stati riconosciuti, legittimati e regolati sistemi di pagamento alternativi all'euro: il fenomeno delle monete complementari appare quindi assoggettato alle regole che l'Unione ha previsto per le valute digitali e l'anti-riciclaggio.

DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA

Numeri Speciali

- 2016 **LO STATUTO ETICO GIURIDICO DEI CAMPIONI BIOLOGICI UMANI**
a cura di Dario Farace
- 2017 **IL MERCATO UNICO DIGITALE**
a cura di Gianluca Contaldi
- 2018 **LA RICERCA SU MATERIALI BIOLOGICI DI ORIGINE UMANA:
GIURISTI E SCIENZIATI A CONFRONTO**
a cura di Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta
- 2019 **LA TASSAZIONE DELL'ECONOMIA DIGITALE TRA SVILUPPI RECENTI
E PROSPETTIVE FUTURE.**
a cura di Alessio Persiani

La rivista “Diritto Mercato Tecnologia” intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall’interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

